

Regolamento per la Certificazione Energetica degli Edifici
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005

Riferimenti normativi:

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Visto il D.Lgs. n. 192/2005 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera c) e l'art. 9, comma 1.

Visto il D. lgs. n. 115 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE" ed in particolare l'allegato III, punto 2 in cui sono individuati, tra l'altro, i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici;

visto l'articolo 18, comma 6, del citato D.Lgs. 115/08 per cui ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs. 192/2005, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE;

vista la Legge Regionale n. 827 del 08/06/2007 l.r. n. 17/2000 art. 4, Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2005 - Programma di azione per l'Ambiente - Asse 7 linea di intervento 7 e "Piano energetico ambientale Regionale" - Adozione del Piano Energetico Ambientale Regionale su supporto cartaceo e informatico. -

Visto l'art. 3 art. 3 (requisiti della prestazione energetica degli edifici) del regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.

visto l'art. 6 del "decreto del presidente della repubblica recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera A) e B), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"

Visto il D.M. del 26 giugno 2009 "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

Visto il D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Ravvisata pertanto la necessità di riconoscere, in conformità al sopra citato allegato III del D.Lgs. n. 115/2008, l'accesso al sistema regionale di accreditamento dei certificatori a tutti i tecnici abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;

art. 1
obiettivi

La Regione Puglia in attuazione da quanto previsto dalla direttiva 2002/91/Ce del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

- a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
- b) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
- c) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- d) disciplinare l'applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- e) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- f) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- g) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria.

Art . 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) **"edificio"** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- b) **"edificio di nuova costruzione"** è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) **Ristrutturazione edilizia:** interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- d) **"prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio"** è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
- e) **"attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio"** è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
- f) **certificazione energetica dell'edificio:** complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- g) **Per impianto termico** un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore

nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti a pellets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste dal decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.

non rientrano nel presente regolamento box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Art. 4

Calcolo della prestazione energetica degli edifici

Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applicano le norme presenti negli allegati del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

Art. 5

Certificazione energetica degli edifici

Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, del proprietario, o dal detentore dell'immobile, di attestato di certificazione energetica.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'art. 6 comma 1 quater, del dlgs. 192/2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 6

Attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell'edificio e deve essere conforme al modello riportato ai successivi allegati.

Ha validità temporale di dieci anni dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico ed è aggiornato ogniqualvolta via sia un intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto o sia modificata la destinazione d'uso.

Al fine di assicurare imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato dichiarano:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza e' da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

Art. 7

professionisti abilitati

Sono soggetti abilitati coloro che sono in possesso dei titoli di studio così come previsto al successivo art. 8 , purché in iscritto nell'elenco regionale dei professionisti abilitati .

Art. 8

Titoli di studio

Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, in possesso di

a) uno dei seguenti titolo di studio:

- diploma di laurea in Ingegneria o Architettura nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale;
- diploma di laurea in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine Professionale;
- diploma di Geometra, Perito Industriale o Agrario, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.

b) un'adeguata competenza comprovata da:

- esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
 - progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 - gestione energetica di edifici ed impianti;
 - certificazione e diagnosi energetica;
- oppure frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale.

Art. 9

Elenco regionale

È istituito, presso il servizio industria,industria energetica, l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.

Per l'iscrizione è necessario:

- il possesso dei titoli di studio così come indicato all'art. 8;
- il possesso dell'attestato di partecipazione, con superamento di esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Art. 10

Costi iscrizione

I professionisti che chiedono di essere iscritti e di rinnovare la loro iscrizione all'elenco regionale dei tecnici abilitati sono tenuti a versare un contributo di € ■■■■ , relativo all'anno solare.

Art.11

Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione ed articolazione del percorso formativo

I corsi di formazione possono essere svolti da soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia.

Il corso di formazione della durata di ■■■■ con obbligo di frequenza pari almeno del 70%, deve far riferimento alle tematiche fondamentali in materia di:

- certificazione energetica degli edifici: inquadramento normativo comunitario, nazionale e regionale;
- fondamenti di energetica e di trasmissione del calore;
- metodologie di calcolo e criteri di classificazione degli edifici secondo le norme UNI TS 11300;
- involucro edilizio ,
- efficienza degli impianti in regime invernale ed estivo;
- fonti energetiche rinnovabili;
- comfort abitativo e sostenibilità ambientale degli edifici: soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche, LCA, metodi e sistemi di classificazione/certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

- valutazioni economiche degli investimenti: sistemi incentivanti in vigore, analisi costi/benefici.

Art. 12

Verifica finale

Il superamento della verifica finale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al registro regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dalla Regione. Non è prevista l'attribuzione di un punteggio per il superamento della verifica che si baserà su un test di verifica e una esercitazione pratica.

Art. 13

Attestazioni

È a cura dei soggetti che svolgono i corsi il rilascio dell'attestato di frequenza conforme al modello in allegato al presente regolamento.

Art. 14

Catasto regionale per le certificazioni energetiche

È compito del Servizio Industria e Energia la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici in grado di generare un numero di catasto regionale delle certificazioni energetiche degli edifici, univoco sul territorio regionale.

Spetta al competente Servizio Industria e Energia ogni ulteriore conseguente adempimento.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 (ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive mm.e ii.)
Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI ⁽¹⁾		
Nuova costruzione	Passaggio di proprietà	Riqualificazione energetica
Riferimenti catastali		

1.1 EDIFICIO				
Indirizzo				Foto dell'edificio (non obbligatoria)
Tipologia edilizia				
Tipologia costruttiva				
Anno di costruzione		Numero di appartamenti		
Volume lordo riscaldato V (m ³)		Superficie utile m ²		
Superficie disperdente S(m ²)		Zona climatica/GG	/	
Rapporto S/V		Destinazione d'uso		

1.2 IMPIANTI ⁽²⁾				
Riscaldamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh _e /kWh _t)			


1.3 PROPRIETA'	
Proprietà	
Indirizzo	Telefono/e-mail

1.4 PROGETTAZIONE	
Progettista/i architettonico	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Progettista/i impianti	
Indirizzo	Telefono/e-mail

1.5 COSTRUZIONE	
Costruttore	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Direttore/i lavori	
Indirizzo	Telefono/e-mail

2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI


EMISSIONI DI CO₂
kgCO₂/m²anno




PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE
kWh/m²anno

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
kWh/m²anno


LIMITE DI LEGGE



PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO
kWh/m²anno



PRESTAZIONE RISCALDAMENTO
kWh/m²anno



PRESTAZIONE ACQUA CALDA
kWh/m²anno

RACCOMANDAZIONI

3. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

3.1 RAFFRESCAMENTO (*)		3.2 RISCALDAMENTO		3.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)		Indice energia primaria (EPacs)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)			
Indice involucro (EPe,invol)		Indice involucro (EPI,invol)		Fonti rinnovabili	
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_a)			
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

4. RACCOMANDAZIONI ⁽⁴⁾

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ⁽⁴⁾

..... kWh/m² anno

..... (<10 anni)

5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA

CLASSE ENERGETICA PROPOSTA ⁽⁵⁾

.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA	
5.2. QUALITA' INVOLUCRO PROPOSTA (RAFFRESCAMENTO) (6)	

6. NOTE

7. TECNICO ABILITATO	
Nome e cognome / Denominazione	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Titolo	Ordine/Iscrizione
Ruolo rispetto all'edificio	

8. DATI DI INGRESSO	
Progetto energetico	Rilievo sull'edificio
Provenienza e responsabilità	

9. SOFTWARE	
Denominazione	Produttore
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS)	

Data asseverazione del Tecnico abilitato Firma del Tecnico abilitato

Data asseverazione del Direttore dei lavori Firma del Direttore dei lavori

NOTA: Per gli edifici non residenziali utilizzare questo schema con i termini, contenuti e unità di misura appropriati (vedi allegato 2)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

- (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
- (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare
- (3) **“PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”**: energia totale utilizzata dall’edificio per m² di superficie utile (Indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m² di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m² di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m² di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.
- (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell’intervento
- (5) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici
- (6) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici
- (7) (*) **Al momento non operativo**


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Edifici non residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI (1)			
Codice Certificato	Validità		
Riferimenti catastali			
Indirizzo edificio			
Nuova costruzione <input type="radio"/>	Passaggio di proprietà <input type="radio"/>	Riqualificazione energetica <input type="radio"/>	
Proprietà	Telefono		
Indirizzo	E-mail		

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di Classe:

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI



4. QUALITÀ INVOLUCRO (Raffrescamento) (2)	I	II	III	IV	V
5. Metodologie di calcolo adottate (3)					
6. RACCOMANDAZIONI (5)					
Interventi	Prestazione energetica/classe a valle del singolo intervento		Tempo di ritorno (anni)		
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Edifici non residenziali

Prestazione energetica raggiungibile ⁽²⁾		_____ kWh/m ³ anno	_____ (< 10 anni)	
7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ⁽⁶⁾				
SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CERTIFICAZIONE	Riscaldamento	Raffrescamento	Acqua calda sanitaria	Illuminazione
	○	○	○	○
			Rif. legislativo = _____ kWh/m ³ anno	

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI							
8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA		8.4 ILLUMINAZIONE	
Indice energia primaria (Epe)		Indice energia primaria (Epi)		Indice energia primaria (EPacs)		Indice energia primaria (EPill)	
Indice energia primaria Limite di legge		Indice energia primaria Limite di legge (D.Lgs. 192/05)				Indice energia primaria Limite di legge	
Indice Involucro (Epe, invol)		Indice Involucro (Epi, invol)					
Rendimento Impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η_g)		Fonti Rinnovabili		Fonti Rinnovabili	
Fonti Rinnovabili		Fonti Rinnovabili					

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Edifici non residenziali

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

- (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note.
- (2) **Prestazione energetica globale; energia totale utilizzata dall'edificio per m³ di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale).**

Prestazione Riscaldamento: energia utilizzata per riscaldare l'edificio per m³ di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale).

Prestazione Raffrescamento: energia utilizzata per raffrescare l'edificio per m³ di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva).

Prestazione Acqua Calda: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m³ di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria).

Prestazione Energetica Raggiungibile: miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo "Raccomandazioni" che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

Limite di Legge: requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.

Emissioni di CO₂: emissioni climalteranti derivanti dall'attuale efficienza energetica dell'edificio.

- (3) La qualità prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.
- (4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la determinazione della qualità dell'involucro di cui al punto 3.
- (5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi.
- (6) La classe energetica complessiva dell'edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.
- (7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare
- (8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.
- (*) Al momento non operativo